

Ministero della Giustizia

LA MEDIAZIONE CIVILE



Roma, 4 novembre 2010

La mediazione civile

- **La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.**
- **Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.**
- **La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della Giustizia.**
- **Il mediatore è un professionista con requisiti di terzietà.**
- **L'organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.**

Gli ordini professionali

- Gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia.
- Gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia.

Organismi presso i tribunali

I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali messi a loro disposizione dal presidente del tribunale.

Iscrizione degli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio

Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio sono iscritti nel registro del Ministero della Giustizia a semplice domanda.

Tipi di Mediazione

La mediazione può essere:

- **facoltativa**, e cioè scelta dalle parti;
- **demandata**, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione;
- **obbligatoria**, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione.

Mediazione obbligatoria

La mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia in **materia di:**

condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Consob e Banca d'Italia

- Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito davanti alle Camere di conciliazione della Consob o all'Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d'Italia.

Provvedimenti giudiziali urgenti

Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.

Procedimento di mediazione

- La mediazione si introduce con una semplice domanda all'organismo, contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
- Le parti possono scegliere liberamente l'organismo.
- In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
- In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell'organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell'organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.

Durata della mediazione

Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata massima di 4 mesi.

Mediazione durante il processo

Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.

Esito della mediazione

- **L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.**
- **Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.**

Proposta del mediatore

- Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.
- Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell'organismo lo prevede.

Proposta del mediatore e successivo processo

Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

Riservatezza

- Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo.
- Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata.
- Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.

Spese della mediazione

- Le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal decreto del Ministro della Giustizia per gli organismi di mediazione pubblici.
- Gli organismi di mediazione privati possono stabilire liberamente gli importi, ma le tariffe devono essere approvate dal Ministro della Giustizia.

Esenzioni dalle spese

La mediazione è gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio: in tal caso all'organismo non è dovuta alcuna indennità.

Agevolazioni fiscali

- Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di 500 euro.
- In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.